



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico per la Calabria  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"MARIO LA CAVA"**

Sede Centrale via IV NOVEMBRE -89034 **BOVALINO** (RC)  
Codice Fiscale:81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A- ☎ 096461130 📠 0964679351  
E-mail: rcic84500a@istruzione.gov.it - Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it  
Sito web: <https://comprensivobovalino.edu.it/w19>



## CIRCOLARE N. 16

Prot. n.6752/1.1

Bovalino, 28 /09/2022

**Al Direttore S.G.A. Dott.ssa Antonella RODA'**  
**Al Personale Docente**  
**Al Personale ATA:**  
**Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici**  
**dell' I.C.S. di Bovalino**  
**Al RSPP dell'ICS di Bovalino**  
**Al medico competente dell'ICS di Bovalino**  
**Al RSL dell'ICS di Bovalino**  
**Alle RSU dell'ICS di Bovalino**  
**Ai Sigg. genitori e coloro che esercitano la potestà genitoriale**  
**A tutto il personale che a vario titolo**  
**interagisce con gli alunni della scuola**  
**Agli stakeholders**  
**All'Albo on line**  
Sito web: <https://comprensivobovalino.edu.it>

**ATTI**  
**SEDI**

**OGGETTO : Direttiva del dirigente scolastico sulla sicurezza e salute a scuola e vigilanza sugli alunni.**

**Integrazioni al Regolamento d'Istituto.**

**Disposizioni normative.**

**Anno scolastico 2022-2023**

Con la presente si riportano ancora una volta alla loro attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici, al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa, Le disposizioni del Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Si richiama tutto il personale scolastico alla maggiore attenzione possibile al rispetto delle norme di sicurezza e protezione per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2022/2023.

La seguente direttiva e le procedure sono parte integrante del Regolamento d'Istituto.

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

**Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, personale amministrativo , collaboratori scolastici e visitatori**

- Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella present direttiva.
- Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.
- Agli alunni, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in mod ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola ,comunque,entro i confini della scuola, da parte degli alunni,del personale docente e ATA,o di visitatori a qualsiasi titolo.
- Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezione e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.
- La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.
- Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.
- La sorveglianza dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per lavigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti. Qualora per evidenti necessità dovessero assentarsi sono pregati di fare immediata segnalazione presso gli Uffici di Segreteria perché si possa provvedere alla loro sostituzione.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.
- Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.
- Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula fatta eccezione per le alunne che, in casi eccezionali, possono recarsi in bagno due per volta.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione.

- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione.
- Durante le attività all’interno dei laboratori , i docenti devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l’individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie.
- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.
- Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente .Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 ,recante: *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”.I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, scale anti- incendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
- Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, per comprovati motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale del CCNL;
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

## LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia (o persona delegata da essa) o ad adulto responsabile o a seguito di uscita autonoma.

**La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.**

La responsabilità dei Docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).*

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della **culpa in vigilando**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Si cita quanto disposto nell’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.*

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- **risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio, ma è opportuno comunque evidenziarlo);**
- **dimostra di non avere potuto impedire il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.**

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

– il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. La posizione dei banchi non va modificata anche nel rispetto del distanziamento per la prevenzione del contagio da Covid-19.

**E' fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per almeno 10 minuti ogni ora, anche nella stagione invernale.**

### **I RESPONSABILI DI PLESSO**

I responsabili dei plessi verificheranno la presenza di eventuali situazioni potenzialmente pericolose e avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

### **I COLLABORATORI SCOLASTICI**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, il CCNL del 19/04/2018 prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come **“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”**, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2016.2018. Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

**Docenti e collaboratori scolastici vigileranno, in primis, sul rispetto dell'ingresso e dell'uscita degli alunni che vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.**

#### **Docenti**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- fare subito l'appello e registrare gli assenti e gli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- verificare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 3 giorni ( Infanzia) o superiori ai 5 giorni (Primaria e Secondaria Primo Grado);
- richiedere attestazione di negativizzazione nel caso di rientro a causa di positività al Covid;
- riporre all'interno del registro di classe in una busta i cedolini e i certificati di giustificazione;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

### **Collaboratori scolastici**

Ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno secondo il Pano Ata redatto dal DSGA :

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso ;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

## **ART. 1 . VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICHE**

### **Docenti**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva , tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato( Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe , registrando le uscite secondo quanto disposto nel Protocollo di sicurezza gestione emergenza Covid 19 , in uso nell'Istituto nell'anno scolastico precedente e nel presente anno scolastico, di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

Anche se i servizi igienici presenti negli Immobili di pertinenza dell'Istituto sono operativi e disponibili a qualsiasi ora per gli alunni minori e il personale , il loro uso sarà contingentato in fasce orarie predefinite per evitare il più possibile contatti contemporanei di alunni appartenenti a classi diverse e garantire un minore assembramento .

Gli alunni/e che chiedono di andare in bagno saranno autorizzati dai docenti secondo le seguenti modalità: gli alunni di sesso maschile potranno recarsi in bagno esclusivamente uno alla volta; le alunne potranno recarsi due per volta solo in casi eccezionali. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo , prima di allontanarsi dall'aula , di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni nei corridoi, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

### **Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti :

- per assicurare , durante le attività didattiche, la sorveglianza , nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

## **ART. 2 VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che *presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.*

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente Scolastico.

\_\_\_\_\_

## **ART.3 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti,recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva,consentendo , a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena,che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

## **ART.4 VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA**

Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste (caffè, colloqui con genitori e/o colleghi, etc). Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

### **Gli alunni**

Si ricorda agli alunni (ai docenti e al personale ata) che durante il cambio dell'ora non è consentito loro abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tanto meno è consentito agli stessi alunni usare il telefono cellulare, recarsi in cortile o altri luoghi della scuola o uscire all'esterno all'edificio e ai servizi igienici.

### **I collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

## **ART. 5 VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO**

### **Docenti**

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a :

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza , prevenendo , per quanto possibile , azioni o situazioni pericolose( corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della ricreazione per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule. La ricreazione verrà segnalata, come di consueto accade, con il suono della campana e saranno i docenti a disciplinare la pausa didattica. La durata della pausa didattica ricreativa viene fissata in n. 10 minuti durante i quali i docenti vigileranno sugli alunni ai sensi dell'art. 2048 del cc. I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente l'alunno diversamente abile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

#### **Gli alunni e il personale scolastico:**

- manterranno la distanza di sicurezza di almeno un metro, se muniti di mascherina;
- osserveranno una distanza maggiore, non potendo indossare la mascherina, durante il consumo di cibo e bevande.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza/sanificazione dei servizi igienici. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi e che determinano assembramenti (ad es. spingersi, salire e scendere le scale senza il distanziamento ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

#### **Collaboratori scolastici**

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

#### **Art. 6 VIGILANZA DEGLI ALUNNI: ENTRATA E USCITA**

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e sono tenuti a sorvegliare con la massima diligenza e nel modo più attento e scrupoloso gli alunni delle proprie classi durante il periodo di servizio; ciò in quanto ogni insegnante è responsabile a tutti gli effetti degli alunni a lui affidati. I collaboratori scolastici verificheranno che non accadano atti o episodi spiacevoli.

I momenti di uscita degli alunni dalla scuola e di ingresso alla medesima comportano l'adozione di tutte le misure organizzative ritenute idonee a permettere nelle diverse circostanze il massimo controllo di tutte le fonti di pericolo.

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati.

Si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

#### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

- ] **All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori.**
- ] All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, dove vengono accompagnati dagli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici;
- ] I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- ] Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante per un tempo minimo di 10 minuti ( gli stessi minuti potranno essere recuperati) e se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.
- ] **Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata;** nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;

- ┆ Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico;
- ┆ I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

## **SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola.**

- ┆ I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- ┆ In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- ┆ I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante per un tempo minimo di 10 minuti ( gli stessi minuti potranno essere recuperati) e se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.
- ┆ **Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata;** nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- ┆ I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- ┆ I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

## **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado relativamente all'uscita al termine delle lezioni si prevede la sottoscrizione, da parte della famiglia con la scuola, di specifica richiesta, come previsto ..... avente come finalità ultima lo sviluppo di competenze legate all'ambito dell'autonomia personale dello studente, attraverso la gestione in sicurezza dell'uscita da scuola e al subentro dei genitori o di persone delegate per il ritiro e l'eventuale utilizzo dello Scuolabus per il trasporto scolastico. In tale richiesta sarà considerata l'esistenza di adeguate condizioni logistiche esterne, predisposte in precedenza anche in Accordo con il Comune, e misure organizzative interne atte a garantire l'uscita degli alunni da scuola in sicurezza, anche tenuto conto del maggior grado di maturità personale legato alla maggiore età degli alunni.

Pertanto, laddove i genitori dovessero ritenere che il/la proprio/a figlio/a sia:

- sufficientemente maturo/a per l'uscita da scuola a partire dalla classe 1<sup>a</sup>;
- in grado di seguire responsabilmente le principali regole della circolazione stradale;
- tenendo conto dell'ubicazione della scuola e della propria abitazione, dovranno sottoscrivere una specifica richiesta di impegno e far sì che si definisca in modo chiaro e inequivocabile il subentro, all'uscita da scuola, della vigilanza dei genitori alla vigilanza del personale scolastico.

### **E DICHIARANO**

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
- di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all'uscita della scuola debitamente delegato;
- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e i potenziali pericoli che potrebbero incontrarsi, affermando che il proprio figlio/ sa, eventualmente, come comportarsi riconoscendo ad



ess\_\_ la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale e ritenendol\_\_ matur\_\_ e responsabile per affrontare l'uscita dalla scuola ;

- aver attivato un percorso educativo volto a potenziare l'autonomia del proprio figlio, che riguarda anche la possibilità di effettuare da solo l'itinerario scuola-casa in sicurezza
- di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore;
- che il proprio figlio durante il tragitto sarà controllabile anche tramite il cellulare che porta con sé;
- che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente e in sicurezza, senza accompagnatori

### **E MANIFESTANO**

la volontà di attuare la vigilanza dell'alunn\_\_ all'uscita della scuola subentrando all'effettiva vigilanza della scuola

### **E SI IMPEGNANO**

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del propri\_ figli\_\_\_ per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;

informare tempestivamente la scuola qualora dovessero esserci modifiche sulla modalità di ritiro; ritirare personalmente il minore;

ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada;

provvedere ad eventuale delega a persona maggiorenne, qualora impossibilitati a ritirare il/la propri\_\_\_ figli\_\_\_

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'accoglimento della presente richiesta.

**Si allega documento di riconoscimento di entrambi i genitori.**

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che questa autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza ed esonera, inoltre, la scuola dalla responsabilità inerente all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nel tragitto dall'uscita di scuola.**

Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, anche con atto unilaterale motivato, da parte della Famiglia e/o della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto (eccessiva vivacità durante il tragitto, scarsa attenzione alle regole della strada, segnalazione di comportamenti scorretti durante il tragitto verso persone e cose, ecc.).

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **non consente l'uscita autonoma agli alunni:**

- **Frequentanti le sezioni dell'Infanzia e la Scuola Primaria;**
- **che abitano in zone lontane dalla scuola ovvero nelle frazioni e stazzi disseminati nei territori comunali;**
- **che si trovano in situazione di disabilità.**

**Per Essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.**

**I GENITORI SONO INVITATI A RISPETTARE L'ORARIO DI RITIRO DEI PROPRI FIGLI, NEL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE E NEL RISPETTO DEL LAVORO DI DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI**

### **Art. 7 USCITA ANTICIPATA**

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro on line

l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso. Le ore saranno calcolate ai fini del conteggio del monte ore annuale previsto (per l'ammissione alla classe successiva è obbligatoria la frequenza per almeno tre/quarti dell'orario annuale personalizzato).

## **ART. 8 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORIO – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

### **Docenti**

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/ classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente, né il docente può attendere gli alunni in palestra, ma deve recarsi in classe e successivamente spostarsi con gli alunni; durante gli spostamenti gli alunni indosseranno sempre la mascherina. Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

### **Collaboratori scolastici**

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio , onde non recare disturbo alle altre classi.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

### **Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.**

**Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello esterno di uscita dell'edificio .**

## **ART. 9 VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

## **ART. 10.VIGILANZA NEI LABORATORI E AULE SPECIALI**

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività ,specie quelle comportanti manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/spostamenti e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

**Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione**

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

## **ART.11 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGID'ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul

territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni(C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuti in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino ad un alunno disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce tutt'uno degli effetti prestazioni di servizio espletati in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e visite guidate, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

## **ART. 12 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE**

### **Docenti**

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

## **ART.13 ACCESSO AL PUBBLICO E RICEVIMENTO DEI GENITORI**

L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

-L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione,

Per tutti i genitori e i visitatori è dunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.);
- rimanere all'interno della sede scolastica il tempo necessario alle esigenze e le necessità del caso.

## **ART. 14 LEZIONI DI LINGUA ITALIANA (COME LINGUA STRANIERA) E/O ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE DURANTE LE ORE CURRICULARI- USCITA DALLA CLASSE**

Per gli alunni interessati a tale disposizione va predisposto il calendario specifico delle lezioni concordato con i docenti di classe per gli alunni stranieri e per gli alunni con necessità di specifico recupero, ed approvato lo stesso dal dirigente scolastico.

I docenti che effettueranno le attività avranno cura di far inserire nel registro di ciascuna classe il calendario e l'orario esatto delle lezioni, con l'elenco degli studenti della classe autorizzati a parteciparvi.

Il docente di classe annoterà sul registro di classe l'eventuale assenza degli studenti, ovvero il nominativo di quelli, presenti a scuola, che si recano alla lezione di Lingua Italiana per stranieri e/o attività di recupero..

E' fatto obbligo ai docenti di Lingua Italiana per stranieri e/o attività di recupero di tenere in modo preciso e puntuale i registri delle presenze relativi agli allievi loro affidati, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti impegnati nell'attività fuori della propria aula.

## **ART. 15 VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico in servizio, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

## **ART.16 ESPERTI /DOCENTI ESTERNI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE**

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto

dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art.2048 c.c.

#### **ART. 17 VIGILANZA SUGLI INGRESSI E LE USCITE DA SCUOLA DA PARTE DEI COLLABORATORISCOLASTICI**

Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

#### **ART. 18 UTILIZZO DELLE AREE TRANSITABILI**

Nelle aree transitabili nella disponibilità della scuola riservate a parcheggio per i veicoli del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali (rappresentanti degli EE.LL., della ASL, genitori ecc), i veicoli presenti dovranno: - rimanere sempre chiusi a chiave; - astenersi dai movimenti negli orari di entrata ed uscita degli alunni; - muoversi sempre a passo d'uomo; - dare sempre la precedenza ai pedoni; - essere parcheggiati: - lontano da ingressi/uscite; - in modo da non ostacolare l'accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri veicoli e/o ai pedoni; - in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta; - lasciando libera l'area riservata - non occupando lo spazio centrale e l'accesso della palestra Il personale collaboratore scolastico e/o il collaboratore del D.S.- in caso di parcheggio non conforme a tali prescrizioni richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo.

#### **ART. 19 PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI MALESSERE O INFORTUNIO**

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente/ operatore presente in aula/laboratorio/palestra è tenuto a: a) Prestare il primo soccorso immediatamente, richiedendo l'intervento dell'addetto al primo soccorso/ attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola; b) dare immediata comunicazione dell'accaduto ai genitori e alla Dirigenza; c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, se l'infortunato è trasportabile, provvedere con l'ausilio della famiglia ad accompagnare l'alunno all'ospedale più vicino alla scuola o, in caso contrario, inoltrare richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza chiamando il numero 118; d) In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa è tenuto a redigere una dettagliata relazione sull'accaduto (da consegnare all'ufficio di segreteria), che dovrà contenere: - le generalità dell'alunno, sede e classe ecc; - l'indicazione precisa delle circostanze e della dinamica dell'infortunio; - il luogo, il giorno, l'ora e l'esito; - l'indicazione del momento scolastico: intervallo, lezione, esercitazione in palestra o altro; - l'eventuale presenza di testimoni; - la descrizione del soccorso prestato. e) In caso di intervento medico ospedaliero occorre informare i familiari sulla necessità di consegnare in segreteria, possibilmente entro lo stesso giorno e comunque non oltre quello successivo, la certificazione medica rilasciata dall'ASL. La segreteria provvederà a comunicare quanto dovuto alla Società di Assicurazione convenzionata con l'Istituto. Viene allegato alla presente format per relazione docenti nei casi di infortunio. ( Allegato 1) .

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico. Per ulteriori disposizioni si fa riferimento al Regolamento d'Istituto.

#### **SI RICORDA CHE :**

- In base alle norme vigenti, è vietato far uso di cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni se non per finalità didattiche e soprattutto riprendere o registrare senza autorizzazione, lasciare incustoditi oggetti di valore, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell'ambito di attività ufficialmente organizzate dalla scuola.
- È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno

adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

- Nelle aree riservate a parcheggio, per motivi di sicurezza, è severamente vietato il passaggio delle auto negli orari di entrata e uscita degli alunni.
- **IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI È ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE.**

**Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.**

**Si richiamano tutti ad una scrupolosa vigilanza ed all'adozione di modalità di lavoro che favoriscano la sicurezza.**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Le presenti disposizioni costituiscono obbligo di servizio per tutto il personale della scuola; la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice Disciplinare pubblicato sul sito della scuola, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente. Pertanto, si invita tutto il personale scolastico ad osservare scrupolosamente le misure sopra elencate.

Si confida nella professionale e fattiva collaborazione di tutta la comunità educante.



**Il Dirigente Scolastico**  
(Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosalba Antonella Zurzolo', written over the printed name.